

CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione regionale Affari Istituzionali ed Avvocatura rappresentata dal suo Direttore pro-tempore, dott. Paolo Frascisco (C.F. FRSPLA58C24L219G) nato il 24.03.1958 a Torino ed ivi residente in Via Giovanni Migliara n. 13, domiciliato ai fini di cui alla presente convenzione presso la sede di Piazza Castello n. 165, 10122 Torino

E

AGENZIA PIEMONTE LAVORO (P. IVA 08075340011) in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Claudio Spadon (C.F. SPDCLD65G12A952F) nato a Bolzano (BZ) IL 12.05.1965 ed ivi residente in Via Fiume n. 1, domiciliato per la carica in Via Belfiore n. 23/C Torino

Vista la D.G.R. n. 15-7203 del 13.07.2018

Si conviene e si stipula quanto segue:

premesse che

- La L.R. n. 22/2009 disciplina all'art. 63 la possibilità per gli Enti strumentali della Regione Piemonte, sprovvisti di uffici legali, di avvalersi per la tutela dei propri interessi, intrinseci a quelli della Regione Piemonte, di cui costituiscono braccio operativo in relazione all'esercizio delle competenze a ciascuno di essi assegnate dal legislatore regionale; visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 che prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime";
- Al fine di garantire il migliore raccordo tra l'autonomia funzionale ed organizzativa dei predetti Enti e la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento in capo alla Regione Piemonte, in una logica di contenimento della spesa pubblica, si ravvisa la necessità di dar corso alle predette previsioni normative;

quanto sopra premesso, le parti, come specificate e rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 (oggetto)

La Direzione Affari Istituzionale ed Avvocatura della Regione Piemonte si impegna a prestare, attraverso il Settore Avvocatura, attività di consulenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio in favore di AGENZIA PEIMONTE LAVORO.

Art. 2 (limiti)

L'attività di cui all'art. 1 non può estendersi a compiti di amministrazione attiva, è subordinata all'insussistenza di conflitti di interesse tra gli Enti contraenti e, per quanto riguarda la consulenza legale è esclusivamente rivolta a prevenire il contenzioso.

Art. 3 (condizioni)

L'avvalimento di cui alle premesse opera ex lege in favore degli Enti sprovvisti di ufficio legale ovvero in caso di sussistenza dell'ufficio legale esclusivamente in ordine alle competenze non esercitate dal medesimo per sovraccarico di lavoro e relativamente ai procedimenti gestiti dall'Ente strumentale su affidamento della Regione.

Art. 4 (verifica dell'Avvocatura)

Il Settore Avvocatura si riserva l'accettazione di ogni incarico dopo aver attentamente verificatane la compatibilità con i carichi di lavoro in corso.

Art. 5 (compensi)


Le spese legali liquidate nelle cause assegnate all'Avvocatura in nome e per conto dell'Ente strumentale vengono ripartite in parti uguali ai legali interni del Settore Avvocatura fino ai limiti di cui al comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, li

Le parti

Dott. Paolo Frascisco



Dott. Claudio Spadon

